

La propria deliberazione n. 328 del 5 agosto 2002 è parzialmente modificata facendo proprie le osservazioni ministeriali di cui in premessa così come si evince dal testo normativo allegato al presente atto

deliberativo e che ne forma parte integrante.

La presente deliberazione viene trasmessa al Ministro delle Politiche Agricole e Forestale per la necessaria approvazione

## Deliberazione del Commissario (n. 461 in data 13/12/2002)

### REGIME DI INCOMPATIBILITÀ PER I VETERINARI INCARICATI DALL'U.N.I.R.E.

**VISTO** il D.P.C.M. del 23-7-2001, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario dell'UNIRE con tutti i polari di ordinaria e straordinaria amministrazione;

**VISTO** il D.P.C.M. del 28-6-2002 con il quale è stato prorogato il commissariamento dell'UNIRE fino al 31-12-2002;

**VISTO** il Decreto del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali in data 31-12-002, con cui è stato approvato il Regolamento di Disciplina come adottato con deliberazione n. 98 del 20-11-2001;

**VISTO** il Decreto del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali no. 797, in data 16-10-2002, con cui è stato approvato il Regolamento delle sostanze proibite come adottato con deliberazione n. 332 del 6-8-2002;

**RILEVATO** che tale nuova normativa stabilisce due specifiche figure di Veterinario incaricato dall'UNIRE e che è intenzione dell'Ente perseguire finalità di assoluta trasparenza e regolarità nell'espletamento dei controlli per l'accertamento delle sostanze proibite sui cavalli partecipanti a corse o in allenamento;

**RITENUTO** pertanto necessario, estendere ai veterinari incaricati dall'Ente le incompatibilità già previste all'art.3 del citato Regolamento di Disciplina nonché introdurre ulteriori fattispecie di incompatibilità connesse alla loro specifica attività professionale;

**ACQUISITO** il parere favorevole in data 24-9-2002 della Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari (F.N.O.V.I.), in merito all'ipotesi di regime di incompatibilità inoltrata con lettera del Commissario dell'UNIRE prot. 51626 del 29-7-2002

**PRESO ATTO** che il Regolamento delle sostanze proibite entrerà in vigore entro il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel

Notiziario UNIRE, appare opportuno prevedere sin d'ora il regime delle incompatibilità per i veterinari incaricati per i controlli di cui al predetto regolamento,

#### DELIBERA

L'adozione delle seguenti regole di incompatibilità per i veterinari incaricati dall'Ente per i controlli, di cui al "Regolamento delle sostanze proibite" approvato con Decreto del Ministro per le Politiche Agricole in data 16-10-2002, a partire dall'entrata in vigore del citato regolamento:

#### 1. NORME DI INCOMPATIBILITÀ COMUNI AI VETERINARI RE- SPONSABILI ED AI VETERINARI COADIUTORI

I veterinari incaricati dall'Ente, come veterinario responsabile e come veterinario coadiutore, per le attività contemplate dal Regolamento sulla sostanze proibite, sono soggetti al regime delle incompatibilità già fissato per i Commissari del galoppo e per le Giurie del Trotto, dall'art. 3 del Regolamento di Disciplina approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole in data 19-3-2002, come di seguito riportato:

"Non potranno ricevere incarichi di veterinario responsabile e di veterinario coadiutore:

- i proprietari o comproprietari di scuderia e gli allevatori di cavalli da competizione sportiva in attività
- i soci o i rappresentanti legali di società titolari di scuderia o di allevamenti di cavalli da competizione sportiva in attività
- i procuratori delle persone fisiche e delle società

titolari di scuderie o di allevamenti di cavalli da competizione sportiva in attività

- i soggetti titolari di patenti e di licenze di qualunque tipo, rilasciate dall'UNIRE
- gli amministratori, i soci (persone fisiche o giuridiche), i dirigenti e i dipendenti di Società di Corse o di Associazioni di categoria
- coloro che siano iscritti nell'Albo degli allibratori o titolari di agenzie ippiche o coloro che siano soci o abbiano rapporti di lavoro con un allibratore o con il titolare di agenzia ippica
- coloro che svolgono professioni o attività imprenditoriali o di lavoro dipendente nel settore ippico
- i coniugi, gli ascendenti o i discendenti in linea retta e gli affini di 1° grado dei soggetti di cui ai precedenti comma"

## **2. NORME DI INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER I VETERINARI RESPONSABILI**

L'incarico di veterinario responsabile è incompatibile con l'esercizio della libera professione veterinaria, in forma singola ed in forma associata, sui cavalli purosangue e trottatori negli ippodromi, nei centri di allenamento e negli allevamenti, nonché sui cavalli mezzosangue destinati alle corse.

L'incarico è inoltre incompatibile con lo svolgimento di attività di consulente, esperto o perito di parte nel corso di procedure relative ad analisi per il controllo antidoping o nel corso di procedimenti disciplinari instaurati a seguito di dichiarata positività alle predette analisi di campioni biologici relativi a cavalli partecipante a corse in tutti i settori di attività ippica suindicata amministrati e disciplinati dall'UNIRE.

## **3. NORME DI INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER I VETERINARI COADIUTORI**

L'incarico di veterinario coadiutore è incompatibile con l'esercizio della libera professione veterinaria, in forma singola ed in forma associata, su cavalli da corsa al galoppo negli ippodromi e nei centri di allenamento se si effettuano controlli negli ippodromi di galoppo; e su cavalli da corsa al trotto negli ippodromi e nei centri di allenamento, se si effettuano controlli negli ippodromi di trotto.

Per le corse gestite dall'Area Sella l'astensione riguarda esclusivamente l'esercizio della libera professione sui cavalli iscritti nel libro genealogico del cavallo Sella, che partecipano a corse rette dall'UNIRE.

L'incarico è inoltre incompatibile con lo svolgimento di attività di consulente, esperto o perito di parte nel corso di procedure relative ad analisi per il controllo antidoping o nel corso di procedimenti disciplinari instaurati a seguito di dichiarata positività alle predette analisi di campioni biologici relativi a cavalli partecipanti a corse in tutti i settori di attività ippica suindicata amministrati e disciplinati dall'UNIRE.

Le presenti norme di incompatibilità entreranno in vigore a far data dal 60° giorno dall'avvenuta pubblicazione del Regolamento delle sostanze proibite approvato con D.M. n°797 del 16.10.2002.